Convenzione

Oggetto: **Distacco funzionale di personale dipendente del Comune di Rovigo - Comando Polizia Locale, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rovigo.**

L'anno Duemilaventidue, il giorno_____ del mese di gennaio,

tra

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, con sede in via G. Verdi, n. 2, rappresentata dalla dott.ssa Sabrina Duò, in qualità di Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Rovigo,

e

Comune di Rovigo, con sede in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* prof. Edoardo Gaffeo,

PREMESSO

- che l'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. n. 271/1989 "*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale*", prevede che, quando lo richiedano particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e del Procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le Sezioni, con provvedimento delle Amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di altri organi";

- che, al di fuori delle ipotesi di applicazione di cui sopra, la Circolare del Ministero della Giustizia del 13/05/2016 prevede la possibilità di ricorrere allo strumento giuridico del distacco funzionale di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria non rientranti tra quelli indicati nell'art. 5, comma 1 del citato decreto, quando l'Amministrazione conferente, nell'esercizio della propria discrezionalità, ritenga conveniente non ripartire fra tutti i dipendenti l'attività di collaborazione istituzionale con l'Autorità Giudiziaria, ma preferisca destinare soltanto alcune unità di personale allo svolgimento a tempo pieno di tali funzioni;

- che il Ministero della Giustizia, sempre nella medesima Circolare, evidenzia la opportunità che tali forme di distacco siano disciplinate da specifici accordi, stipulati tra l'Amministrazione di appartenenza del dipendente interessato e la singola Procura, accordi che potranno prevedere diverse articolazioni dei rapporti di lavoro e che dovranno contemplare espressamente la permanenza in capo all'Amministrazione di provenienza del relativo onere finanziario, con contestuale rinuncia ai rimborsi previsti dall'articolo 70, comma 12, del D. Lgs. n. 165/2001;

- che il distacco funzionale di un operatore di Polizia Locale appartenente al Comando di Rovigo si rende assolutamente necessario e risponde all'esigenza di garantire tempestività e

competenza nell'espletamento dell'attività investigativa delegata nell'ambito dei reati in materia di urbanistica e paesaggio e in quelli commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

- che il Comune di Rovigo ritiene di procedere al distacco funzionale suindicato, stipulando idonea Convenzione, così come previsto dalla richiamata Circolare ministeriale, optando per tale forma di collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, che non prevede la possibilità di rimborso delle spese a favore dell'Amministrazione di appartenenza del personale;

- che il dipendente interessato ha espresso il proprio assenso a essere funzionalmente distaccato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo;

- che l'articolo 3 della Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale - Legge n. 65 del 07/03/1986 - prevede che gli addetti al servizio di Polizia Municipale, oggi Locale, esercitino le funzioni istituzionali loro attribuite dalla Legge, collaborando con le forze di Polizia di Stato, mentre l'articolo 5 prevede che il personale che svolge servizio di Polizia Municipale esercita anche funzioni di polizia giudiziaria;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Rovigo concede il distacco funzionale a tempo parziale per 18 ore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, per la durata di **due anni**, del proprio dipendente agente di Polizia Locale matricola n. 10927, in servizio presso il Comando di Polizia Locale, assumendosi i relativi oneri di spesa con l'erogazione al lavoratore distaccato del trattamento economico fisso ed accessorio in base alla disciplina contrattuale vigente.

ART. 2

Finalità:

- garantire collaborazione istituzionale all'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con il corpo di Polizia Locale ogni qualvolta lo richiedano esigenze legate alla specificità dell'indagine;
- verificare il corretto inoltro delle informative di reato e/o segnalazioni redatte dal Comando di Polizia Locale del Comune di Rovigo.

ART. 3

È a carico dell'Amministrazione conferente la corresponsione degli emolumenti al dipendente distaccato e pertanto la citata Amministrazione, a far data dalla stipula della presente Convenzione, rinuncia al rimborso degli oneri finanziari di cui all'articolo 70, comma 12, del D. Lgs. n. 165/2001.

ART. 4

Il servizio prestato in posizione di distacco viene equiparato a servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza. Lo stato giuridico del dipendente distaccato è da considerarsi il medesimo applicato nell'Amministrazione di provenienza.

ART. 5

La Procura, di concerto con il Comune di Rovigo, si impegna nel concorrere alla formazione professionale del dipendente distaccato, facendolo accedere agli eventuali corsi teorico-pratici che la medesima dovesse attivare.

ART. 6

La sede operativa del personale in distacco funzionale viene individuata presso la Sezione P. G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.

ART. 7

Fermo restando il permanere del rapporto di lavoro con il Comune di Rovigo, il dipendente in distacco è inserito funzionalmente nell'organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, che esercita nei confronti di questo i poteri del datore di lavoro (organizzativo e gerarchico). Il potere disciplinare resta in capo al Comune di Rovigo su segnalazione della Procura della Repubblica dei fatti che potrebbero configurare un illecito. La Procura della Repubblica comunica mensilmente al Comune di Rovigo il riepilogo delle assenze effettuate a qualunque titolo dal dipendente in distacco.

ART. 8

La presente Convenzione è efficace a partire dal giorno 01/02/2022 ed esplica i propri effetti per anni due, quindi fino al 31/01/2024. La Convenzione si rinnoverà tacitamente, laddove non intervenga (almeno tre mesi prima della scadenza) la dichiarazione scritta di recesso da parte di uno degli Enti firmatari.

ART. 9

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rimanda a specifiche intese raggiunte di volta in volta dalle Amministrazioni interessate, nonché alla disciplina vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta

Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo - Il Procuratore della Repubblica f.f. Dott.ssa Sabrina Duò

Per il Comune di Rovigo - Il Sindaco Prof. Edoardo Gaffeo